



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Emma Rosati Presidente

Dott. Benedetto Brancoli Busdraghi Giudice – relatore

Dott.ssa Patrizia Esposito Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 21444 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 63615, reso dalla società Perle di Giada s.r.l. – già Perle di Giada s.a.s. di Ghiglione Dario –, c.f. 01425570080, in relazione al versamento dell'imposta di soggiorno per l'esercizio finanziario 2020 con riguardo alla struttura ricettiva "Villa Giada";

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 27 giugno 2024, il relatore, dott. Benedetto Brancoli Busdraghi, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gaetano Piazza;

Ritenuto in

FATTO

In data 19 ottobre 2021, il Comune di Imperia ha trasmesso il conto giudiziale

	n. 63615, reso dall'agente contabile esterno sig. Dario Ghiglione, in qualità di	
	legale rappresentante della società indicata in epigrafe (in prosieguo, "la	
	Società"), titolare della struttura ricettiva Villa Giada, sita nel Comune di	
	Imperia, in relazione al versamento dell'imposta di soggiorno per l'esercizio	
	finanziario 2020.	
	La Responsabile del servizio finanziario avrebbe attestato che "l'importo	
	dichiarato versato di euro 27.357,00 corrisponde alle reversali emesse	
	dall'ente". Secondo la relazione, tuttavia, il conto sarebbe irregolare, in quanto	
	privo della sottoscrizione autografa e della firma digitale. Inoltre, sussisterebbe	
	una discrasia tra il totale delle riscossioni (pari a euro 26.647,00) e quello dei	
	versamenti (euro 27.357,00), con la conseguente mancanza di pareggio. La	
	differenza negativa di euro 362,00 sarebbe stata, poi, versata nel corso	
	dell'esercizio successivo.	
	In data 3 giugno 2024, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie	
	conclusioni, concordando sull'irregolarità del conto a motivo della mancanza	
	di pareggio. La Procura ha, altresì, sottolineato come il ricorso a un conto di	
	diritto, oltre a migliorare la chiarezza e l'intellegibilità del conto, consentirebbe	
	una piena corrispondenza tra "carico" e "scarico", mentre la forma del conto	
	in esame non consentirebbe "l'effettiva emersione della consistenza di cassa	
	necessaria ai fini della corretta compilazione del conto giudiziale".	
	La Procura ha, quindi, concluso, chiedendo di dichiarare l'irregolarità del	
	conto n. 63615, con condanna dell'agente contabile a redigere nuovamente il	
	conto della riscossione dell'imposta di soggiorno, per l'esercizio finanziario	
	2020, comprensivo della esatta determinazione del tributo accertato.	
	In data 4 giugno 2024, la Società ha depositato una memoria, rappresentando	
	2	

	che il conto sarebbe stato automaticamente redatto in formato digitale dalla	
	piattaforma informatica “Pegaso Stay Tourist”, il cui utilizzo sarebbe stato	
	imposto alle strutture ricettive, senza permettere alcuna modifica. Tale sistema	
	avrebbe riportato nella colonna di destra i versamenti in tesoreria effettuati	
	nell’anno solare, non tenendo conto di quelli effettuati entro la scadenza del 16	
	gennaio dell’anno successivo e includendo, invece, i versamenti relativi	
	all’anno precedente ma effettuati nell’anno di riferimento.	
	Il Comune di Imperia, a partire dal dicembre 2023, avrebbe, poi, introdotto il	
	portale "entrateonline" (https://imperia.entrateonline.net).	
	Nel periodo indicato, inoltre, il Comune non avrebbe mai contestato anomalie,	
	né sarebbero state fornite istruzioni o FAQ a cui far riferimento per una corretta	
	procedura.	
	All’udienza del 27 giugno 2024, il Pubblico Ministero ha concluso come in	
	atti, insistendo per la condanna alle spese.	
	Il sig. Ghiglione, intervenuto in proprio, ha confermato l’integrale versamento	
	degli importi dovuti, rimettendosi alla Corte.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. L’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 ha introdotto la possibilità per i Comuni capo-	
	luogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi	
	regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con deliberazione	
	del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle	
	strutture ricettive situate sul proprio territorio. Nella Città di Imperia, l’imposta	
	è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2019 con il Regolamento comunale	
	per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di	
	3	

	Consiglio Comunale n. 75 del 28 novembre 2018.	
	Con riguardo alla posizione dei gestori di struttura ricettiva, ai sensi dell’art.	
	93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, “il tesoriere ed ogni altro agente contabile	
	che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni	
	degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a	
	detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla	
	giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste	
	dalle leggi vigenti”. L’all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 dispone che “gli incaricati	
	della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla	
	giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale”.	
	Il gestore della struttura alberghiera, dunque, essendo tenuto a incassare la	
	tassa di soggiorno per poi riversarla al Comune, assume anche la veste di	
	agente contabile che maneggia denaro pubblico. (Cfr., <i>ex plurimis</i> , Corte dei	
	conti, SS.RR., 22 settembre 2016, n. 22/2016/QM; Sez. III giur. centr. d’ap.,	
	n. 188/2020; sez. giur. Sicilia 432/2020; Sez. giur. Toscana, n. 1/2021; Sez.	
	giur. Emilia-Romagna n. 325/2021; Sez. giur. Liguria, 10 gennaio 2022, n. 1,	
	richiamata anche Sez. giur. Liguria, 4 ottobre 2023, n.79; Cass., sez. VI, 26	
	marzo 2019, n. 27707).	
	2. Il conto in esame si appalesa irregolare.	
	In disparte la mancanza della sottoscrizione, l’art. 616 del R.D. n. 827/1924	
	dispone espressamente che il conto giudiziale di ogni contabile comprenda il	
	carico, lo scarico e i resti da esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza. Devono,	
	dunque, essere giustificate le eventuali asimmetrie tra le entrate e le uscite, in	
	modo che il conto si chiuda in pareggio. Il pareggio è, del resto, espressamente	
	richiesto dall’art. 145, comma 4, c.g.c. ai fini del discarico.	
	4	

	Il conto giudiziale in epigrafe, tuttavia, a fronte di un carico di euro 26.647,00,	
	presenta uno scarico di euro 27.357,00.	
	Sebbene non constino ammanchi, tale discrasia determina l'irregolarità del	
	conto, che deve, dunque, essere ricompilato.	
	3. Il Collegio prende atto delle spiegazioni fornite dal sig. Ghiglione sui motivi	
	tecnici che hanno determinato la differenza tra carico e scarico. Tuttavia, si	
	osserva come la Società potesse comunque procedere alla sottoscrizione e pre-	
	sentazione di un conto, correttamente compilato, manualmente.	
	Nondimeno, alla luce della peculiarità e della novità della fattispecie, ai sensi	
	dell'art. 31 c.g.c. le spese possono essere compensate.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	definitivamente pronunciando:	
	- Dichiarare l'irregolarità del conto indicato in epigrafe e ordina la ricompila-	
	zione del conto medesimo;	
	- Compensa le spese;	
	- Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 giugno 2024.	
	L'estensore	Il Presidente
	Benedetto Brancoli Busdraghi	Emma Rosati
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositato in Segreteria il 8 luglio 2024	
	per Il Direttore della Segreteria	
	Il Funzionario Amm.vo	
	(Dott. Luca Ughetti)	
	F.to digitalmente	
	5	